

COMUNE DI MOGLIANO

(Provincia di Macerata)

Rep. n.

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE ESTERNA CON MEDICO COMPETENTE PER ACCERTAMENTI SANITARI D. LGS. N° 81/2008 – TESTO UNICO SULLA SICUREZZA – PERIODO ANNI 2020-2022.

(Da registrare in caso d'uso)

L'anno duemila venti (2020), addì..... (..) del mese di febbraio (02) in Mogliano, nella sede Municipale con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a

norma dell'art. 1372 del Codice Civile

TRA

il Comune rappresentato dalla Dott.ssa. Cecilia Cesetti sindaco pro-tempore e legale rappresentante nato a Mogliano il 31/10/1962, cf.CSTCCL62R71F268S, domiciliato per la carica presso la sede municipale, il quale interviene al presente atto in qualità di Responsabile del Servizio Area di Vigilanza di questo Comune, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta

E

il Dottor Carlo Gualco, nato a Macerata, il 21.07.1955, codice fiscale GLCCRL55L21E783I, residente a Macerata in Via Prezzolini, 21, elettivamente domiciliato a tutti gli effetti del presente atto presso il proprio studio, all'indirizzo prima detto,

PREMESSO che:

- le normative vigenti comportano l'obbligo per i datori di lavoro di sottoporre ad accertamenti sanitari preventivi periodici i lavoratori esposti a rischio e visto, in particolare, il D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Testo Unico sulla Sicurezza, che ha attuato otto direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro e che definisce, al capo IV, vari aspetti della sorveglianza sanitaria, quali il contenuto della sorveglianza sanitaria (art. 41) ed i compiti del medico competente (art. 39);
- con Determina del Responsabile dell'Area di Vigilanza, n. del2020, è stata approvata la proroga dell'incarico di medico competente in materia di sicurezza.

Quanto sopra premesso e tale premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

1. OGGETTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione Comunale di Mogliano conferisce al dott. Carlo GUALCO di Macerata, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, l'incarico di collaborazione esterna per lo svolgimento dei compiti di sorveglianza sanitaria a favore dei lavoratori dipendenti del Comune di Mogliano esposti a rischio, nonché per gli adempimenti attribuiti al Medico competente, ai sensi del D. Lgs. 09.04.2008 n° 81.

Che in particolare, le prestazioni effettuate sono:

- a) collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- b) collaborazione all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza;
- c) collaborazione alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- d) collaborazione alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- e) programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D.Lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- f) istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- g) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- h) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio ed informazione riguardo la necessità di conservazione della medesima;
- i) consegna al datore di lavoro, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 30.06.03 n.196, dell'originale della cartella sanitaria e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro;
- l) informazione dei lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
- m) informazione di ogni lavoratore interessato sui risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D.Lgs.81/08 e, a richiesta dello stesso, rilascio di copia della documentazione sanitaria;

n) comunicazione per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 D.Lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e informazione sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela

della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

o) visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi;

p) partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

q) trasmissione annuale per via telematica ai servizi competenti per territorio delle informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo il modello in Allegato 3B D.Lgs.81/08.

Il Professionista è altresì obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in materia, nonché di quelle che saranno fatte da qualsiasi autorità competente.

Il Professionista dovrà mantenere gli opportuni contatti con gli uffici comunali con l'obbligo di prendere parte ad eventuali incontri che potranno essere indetti per l'illustrazione di eventuali problematiche inerenti la materia di incarico.

2) DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha decorrenza dal 01.01.2020 e scadenza il 31.12.2022. Eventuali proroghe o rinnovi sono soggetti ad espresso provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

3) DOCUMENTAZIONE

A cura degli Uffici Comunali dovranno essere forniti, al Professionista incaricato, tutti i dati in loro possesso. Il Professionista si impegna a frane un uso strettamente limitato al presente incarico. La documentazione dallo stesso predisposta resterà esclusivamente agli atti interni del Comune.

4) COMPENSI PROFESSIONALI

Il corrispettivo delle prestazioni viene fissato in €. 1. 500,00 annue Iva esente.

Per le prestazioni non comprese nel presente elenco si applicheranno le tariffe previste dall'Ordine dei Medici o quelle dei laboratori o Istituti Diagnostici cui ci si dovrà appoggiare. Detto compenso sarà corrisposto in unica soluzione alla fine dell'anno di incarico in forza di apposito provvedimento Determinazione di liquidazione del responsabile del servizi e previa verifica della regolarità e correttezza delle somme esposte in fattura.

5) INCOMPATIBILITÀ

Il professionista dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per la collaborazione con gli Enti Pubblici che ostino all'esercizio della libera professione, né altri rapporti in contrasto con l'incarico

ricevuto impegnandosi in ogni caso a far pervenire all'Amministrazione Comunale, ove il caso ricorra, l'eventuale prescritta autorizzazione prima di dare inizio all'attività per cui viene incaricato.

6) FACOLTÀ' DEL PROFESSIONISTA

E' accordata la facoltà di servirsi della collaborazione di altri medici, restando comunque sempre il Dr. Carlo Gualco il solo responsabile ed unico titolare del rapporto di cui alla presente convenzione.

7) NORME GENERALI

Per quanto non previsto dal presente atto il rapporto sarà regolato dagli artt. 2229 e seguenti del C.C., nonché, in quanto applicabili, dagli artt. 2222 e seguenti del C.C.

Questa convenzione, mentre é subito impegnativa per la Società, lo diverrà per il Comune, solo quando sarà divenuta esecutiva a norma di Legge la relativa deliberazione.

Le spese per la formazione del presente contratto faranno carico alla Società medesima incaricata. Il presente contratto, ai sensi dell'art. 5 - 2° comma - del DPR 26.04.1986, n° 131 sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

In tal caso le spese di registrazione saranno a carico della parte soccombente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Mogliano, il _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Cecilia Cesetti)

IL MEDICO COMPETENTE

(dr. Carlo GUALCO)
